

Analisi e sintesi del DDL recante: “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” (AS 1146)

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

L'articolo enuncia finalità ed **ambito di applicazione della disciplina prevista dal disegno di legge, con sottolineatura dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e della vigilanza sui rischi economici e sociali nonché sull'impatto in ordine ai diritti fondamentali.**

Articolo 2 (Definizioni)

L'articolo, modificato nel corso dell'esame in sede referente, **reca le definizioni dei vocaboli utilizzati all'interno del provvedimento**, quali:

- “sistemi di intelligenza artificiale”;
- “dato”;
- “modelli di intelligenza artificiale”.

Il comma 1-bis, specifica che per ulteriori definizioni, non espressamente citate, si rimanda a quanto contenuto nell'AI Act.

Articolo 3 (Principi generali)

L'articolo definisce i principi generali della disciplina posta dal disegno di legge. Vi è ricompreso il **preservamento dei diritti fondamentali, delle libertà, dello svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica.**

Articolo 4 (Principi in materia di informazione e di dati personali)

L'articolo reca specifici principi, per un duplice riguardo: l'informazione e i dati personali.

Il **comma 1** prevede che, **per quanto riguarda l'informazione, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non debba pregiudicare:**

- la libertà ed il pluralismo dei mezzi di comunicazione;
- la libertà di espressione;
- l'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione

Il **comma 2** prevede che, per quanto riguarda i **dati personali**, debba esserne garantito:

- il **trattamento lecito**, corretto e trasparente dei dati personali;
- la **compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti**, in conformità con il diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza

Il **comma 3**, modificato in sede referente, prevede che, **le informazioni e le comunicazioni connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, se relative al trattamento dei dati, debbono essere rese con linguaggio "chiaro e semplice"**, in modo da garantire all'utente la conoscibilità dei correlativi rischi nonché il diritto di opporsi ai "trattamenti autorizzati" dei propri dati personali. Infine, il **comma 4** prevede che **per i minori infra-quattordicenni, si prescrive il consenso di chi eserciti la responsabilità genitoriale per l'accesso alle tecnologie di IA**, mentre, per i **minori che abbiano compiuto quattordici anni, è prevista la facoltà di esprimere il proprio consenso** al trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni siano facilmente accessibili e comprensibili.

Articolo 5 (Principi in materia di sviluppo economico)

L'articolo prevede che **lo Stato e le altre autorità pubbliche promuovano l'utilizzo dell'IA per migliorare la produttività e la competitività del sistema economico nazionale, favoriscano un mercato dell'IA innovativo, equo, aperto e concorrenziale, facilitino** la disponibilità di dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA, indirizzino le piattaforme di e-procurement delle pubbliche amministrazioni **a scegliere fornitori di sistemi e modelli di IA che garantiscono una localizzazione e elaborazione dei dati critici presso data center sul territorio nazionale** ed elevati standard di trasparenza.

Articolo 6 (Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale)

L'articolo **esclude dall'ambito applicativo della disciplina prevista dal presente disegno di legge, le attività connesse ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale, condotte dagli organismi preposti alla sicurezza nazionale, alla cybersicurezza, alla difesa nazionale.**

Rimangono fermi peraltro alcuni loro obblighi, anche in materia di trattamento dei dati personali. Una più analitica disciplina di rango applicativo è demandata a successivi d.P.C.m.

Nello specifico, il **comma 1-bis**, introdotto in sede referente, **dispone che i sistemi di intelligenza artificiale destinati ad uso pubblico debbano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, onde garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini.** È fatta eccezione per i sistemi di intelligenza artificiale che siano impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari.

Articolo 7 (Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità)

Ufficio Monitoraggio e Relazioni istituzionali

tel. 06.97790300

email: monitoring@utopialab.it

L'articolo, modificato in sede referente, **enuncia alcuni principi volti a regolare l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario**, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità.

In particolare, il **comma 1 prevede che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi** (quest'ultima espressione aggiunta in sede referente) **e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona**, anche in materia di protezione dei dati personali.

Il **comma 2 pone il divieto di condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie a criteri discriminatori**, tramite l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale.

Il **comma 3, modificato in sede referente, prevede che l'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale.**

Il **comma 4 promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale anche con il fine di realizzare il progetto di vita previsto dalla riforma sulla disabilità.**

Il **comma 5 prevede che i sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito sanitario fungano da supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica**, lasciando impregiudicata la decisione, che deve sempre essere rimessa agli esercenti la professione medica.

Il **comma 6 stabilisce che i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati**, nell'ottica di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti (quest'ultima finalità è stata aggiunta in sede referente).

Articolo 8

(Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario)

L'articolo, **al comma 1, prevede che i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica**, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base, **sono dichiarati di rilevante interesse pubblico**. Attraverso modifiche approvate in sede referente, sono stati ampliati i noverii dei soggetti esecutori dei trattamenti di dati in questione e delle relative finalità, ed è stato aggiunto il riferimento all'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione.

Il **comma 2, prevede che sia consentito l'uso secondario dei dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche se appartenenti alle particolari categorie indicate all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/6792**, senza necessità di ulteriore consenso dell'interessato e fermo restando l'obbligo di informativa di quest'ultimo, assolvibile con modalità semplificate. Una modifica approvata in sede referente fa salvi i casi nei quali la conoscenza

dell'identità degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute.

Il **comma 2-bis**, introdotto in sede referente, **consente, in determinati ambiti o per determinate finalità e previa informativa all'interessato, il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali**, anche appartenenti alle succitate categorie particolari.

Il **comma 2-ter**, introdotto in sede referente, **prevede la possibile adozione di linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali e per la creazione di dati sintetici**, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.

Il **comma 3 prevede che i trattamenti e usi di dati di cui ai commi 1 e 2, devono essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati**, nonché di comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali insieme ad una serie di informazioni; possono essere iniziati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione, se non oggetto di blocco disposto dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il **comma 4 precisa che restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.**

Articolo 8-bis (Trattamento dati personali per finalità di ricerca e sperimentazione)

L'articolo, inserito in sede referente, **rimette ad un decreto del Ministro della salute da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge**, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, **la disciplina del trattamento dei dati personali, anche particolari, di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/6796 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016**, con il massimo delle modalità semplificate consentite dal citato Regolamento, per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali.

Articolo 9 (Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

L'articolo, modificato in sede referente, **apporta modifiche al D.L. n. 179 del 2012, il cui articolo 12 detta disposizioni riguardanti il Fascicolo sanitario elettronico, i sistemi di sorveglianza del settore sanitario ed il governo della sanità digitale, aggiungendo il nuovo articolo 12-bis in tema di intelligenza artificiale nel settore sanitario per garantire strumenti e tecnologie avanzate in campo sanitario.**

Articolo 10
(Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro)

L'articolo **disciplina l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno del mondo del lavoro**. In particolare, **la norma esamina gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l'impiego della nuova tecnologia** - quali il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, l'incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone – **prevedendo**, allo stesso tempo, il rispetto della dignità umana, la riservatezza dei dati personali e la tutela dei diritti inviolabili dei prestatori, in conformità a quanto prescritto dal diritto europeo.

Articolo 11
(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

L'articolo **istituisce**, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro**, al fine di contenere i rischi derivanti dall'impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo, massimizzando i benefici.

Articolo 12
(Disposizioni in materia di professioni intellettuali)

L'articolo, la cui formulazione letterale è stata modificata in sede referente, **limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l'eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti in esame**.

Articolo 13
(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)

L'articolo **pone talune previsioni di ordine generale circa l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei procedimenti della pubblica amministrazione**, alla stregua di principi quali la conoscibilità, tracciabilità, strumentalità rispetto alla decisione spettante comunque alla persona responsabile dell'agire amministrativo.

Articolo 14
(Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)

L'articolo, integralmente sostituito nel corso dell'esame in sede referente, **detta norme generali per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario**.

La nuova formulazione è volta a delimitare in maniera precisa gli ambiti nei quali l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale è consentito nello

svolgimento dell'attività giudiziaria propriamente detta e delle attività ad essa collaterali.

Articolo 14-bis

(Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale)

L'articolo, **reca delega al Governo**, indicando anche i principi e criteri direttivi, **per la definizione organica della disciplina relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale**, affidando le controversie in materia alle sezioni specializzate in materia d'impresa.

Articolo 15

(Modifiche al codice di procedura civile)

L'articolo affida al tribunale la competenza in materia di procedimenti riguardanti il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.

Articolo 16

(Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale)

L'articolo porta **modifiche all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, in materia di cybersicurezza**, attribuendo ulteriori funzioni all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di intelligenza artificiale.

Articolo 17

(Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale)

L'articolo **definisce la governance italiana sull'intelligenza artificiale, dettando disposizioni in materia di Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale.**

In particolare, il **comma 1** individua i **soggetti chiamati a predisporre e ad aggiornare la suddetta Strategia**. Nello specifico, la norma affida tale **incarico al Dipartimento per la trasformazione digitale** della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 18.

Il **comma 2** individua le **finalità della Strategia nazionale** per l'intelligenza artificiale.

Il **comma 3** attribuisce al **Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri** il compito di **coordinare e monitorare l'attuazione della strategia**.

Articolo 18

(Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale)

L'articolo, modificato nel corso dell'esame in sede referente, **qualifica Autorità**

essere utilizzati anche per organizzare attività sportive

Articolo 21

(Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e calcolo quantistico)

L'articolo consente **investimenti**, come precisato in sede referente, **sotto forma di equity e quasi equity, fino a un miliardo di euro nel capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazioni.**

Al **comma 1** è previsto che **gli investimenti sono effettuati avvalendosi di Cdp Venture Capital Sgr spa.**

Al **comma 2** è previsto che, per la misura, vengono utilizzate le risorse del Fondo di sostegno al venture capital istituito dalla legge di bilancio 2019

Infine, al **comma 3**, viene individuato il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) come il soggetto investitore.

Articolo 22

(Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)

L'articolo, ai **commi 1 e 2**, contiene una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, cd. "AI Act", approvato dal Consiglio UE in via definitiva il 21 maggio 2024.

Ai, commi da 3 a 5, **reca delega al Governo, indicando anche i principi e criteri direttivi, per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite.**

Articolo 23

(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

L'articolo **disciplina la tutela del diritto d'autore con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale.**

In **particolare**, tramite novelle alla legge n. 633 del 1941, si precisa: **in primo luogo che le "opere dell'ingegno" protette ai sensi della predetta legge devono essere di origine "umana"; in secondo luogo, che anche le opere create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono protette dal diritto d'autore, a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell'autore.**

Viene inoltre **consentita la riproduzione e l'estrazione da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, effettuata tramite l'utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi, in**

conformità a talune disposizioni della medesima legge n. 633 del 1941.

Articolo 24

(Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali)

L'articolo modifica il Codice penale:

- inserendo tra le **circostanze aggravanti comuni l'aver commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale**, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.
- prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni nei casi di **attentati contro i diritti politici dei cittadini mediante inganno posto in essere attraverso l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale**.
- disponendo che chiunque cagiona un **danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni**. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Inoltre, l'articolo modifica il Codice civile, prevedendo la **pena della reclusione da due a sette anni nei casi di agiotaggio commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale**.

L'articolo aggiunge un comma alla legge 22 aprile 1941, n. 633 recante **Protezione del diritto d'autore** e di altri diritti connessi al suo esercizio, prevedendo multe per coloro i quali **riproducono o estraggono testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale**.

Infine, per i reati di **manipolazione del mercato**, l'articolo prevede la pena della reclusione da due a sette anni e la multa da euro venticinquemila a euro sei milioni **se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale**.

Articolo 25

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo dispone che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le PA interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni del provvedimento con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26

(Disposizioni finali)

L'articolo modifica il decreto-legislativo recante Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevedendo tra le funzioni dell'**Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale** la conclusione di **accordi di collaborazione**, comunque

Ufficio Monitoraggio e Relazioni istituzionali

tel. 06.97790300

email: monitoring@utopialab.it

denominati, **con soggetti privati**, la **costituzione e la partecipazione a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale**, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Ufficio Monitoraggio e Relazioni istituzionali

tel. 06.97790300

email: monitoring@utopialab.it